46121/15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Reg. gen. n. 34693/2015

composta dal signori

dott. Antonio Esposito

dott. Domenico Gallo

dott. Piercamillo Davigo

dott.ssa Mirella Cervadoro

dott. Andrea Pellegrino

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere est.

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento a carico di Si M , n. a Brescia il , rappresentata e assistita dall'avv. A S , di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, sezione feriale in funzione di giudice dell'appello, n. 291/2015, in data 05.08.2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;

udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Mario Fraticelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con ordinanza in data 20.06.2015, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescla applicava nel confronti di S. M. e di altri indagati, la misura cautelare degli arresti domiciliari per plurimi delitti di truffa aggravata e continuata nonchè di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione del reatifine.
- 1.1. Con ordinanze in data 7 e 21 luglio 2015, il Tribunale del riesame di Brescia, adito ex art. 309 cod. proc. pen. dai coindagati V e
 A , annullava la misura cautelare loro applicata escludendo la gravità indiziaria del delitto associativo come dei reati-fine.
- 1.2. Con istanza in data 17.07.2015, la difesa di S M chiedeva al giudice per le indagini preliminari la revoca della misura invocando l'effetto estensivo della pronuncia di annullamento in sede di impugnazione; la difesa rappresentava che detto annullamento aveva riguardato unitariamente la posizione di tutti gli indagati, attesa l'esclusione in radice dei gravi indizi dei delitti contestati; in ogni caso, la difesa deduceva la sopravvenuta insussistenza dei quadro indiziario proprio in relazione alla decisione dei Tribunale e la sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari.
- 1.3. Con ordinanza in data 17.07.2015, il giudice per le indagini preliminari respingeva l'istanza osservando che la decisione del Tribunale non era definitiva con conseguente inoperatività dell'effetto estensivo; nel merito, confermava la persistenza del rischio recidivante.
- 1.4. Avverso tale provvedimento, la difesa di C E proponeva appello; con ordinanza in data 05.08.2015, il Tribunale di Brescia, in accoglimento del gravame, in riforma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in data 17.07.2015, revocava la misura cautelare.
- 1.5. Sull'aspetto dei gravi indizi dei contestati delitti, il Tribunale riportava le medesime argomentazioni spese in sede di riesame sporto dal coindagati V e A
- 2. Evidenziava il Tribunale come, secondo l'accusa, muovendo dal reati-fine, la V , nei confronti delle persone offese D
- M , G T , G T , C G , A M
 e A C , avrebbe, con condotte sostanzialmente identiche,
 posto in essere artifici e raggiri consistiti nella promozione

dell'efficacia di terapie innovative fondate sul trattamento di cellule staminali sviluppate al di fuori della sperimentazione clinica, inducendo le vittime in errore nella prospettazione di potenzialità terapeutiche e nella necessità di acquisire materiale biologico da trattare, previa corresponsione di denaro.

2.1. Nella motivazione del provvedimento il Tribunale, dopo aver premesso che la vicenda "... relativa all'attività svolta in prima battuta e in seconda battuta dalla fondazione dall'associazione A. di R , origina dal più ampio contesto delle Iniziative volte E ad accreditare a livello scientifico e a livello di prestazioni mediche elargibili dalle strutture sanitarie, il c.d. metodo stamina, ovverossia metodiche sperimentali fondate sull'utilizzo di cellule staminali in vista della cura di patologie particolarmente gravi e ad oggi insuscettibili di teraple risolutive in senso positivo per il paziente", riconosceva come la ricorrente avesse rivolto le iniziative dirette a diffondere il metodo adottato a soggetti che gravitavano proprio nel contesto dei sostenitori e del beneficiari di detto metodo, ossia "... in un contesto in cui è oltremodo chiaro ai destinatari che le proposte di nuovi trattamenti medici si presentano per sempre come possibili alternative sperimentali, ma dall'esito assolutamente incerto": incertezza connessa sia alla metodica in sé, in quanto l'efficacia delle cellule staminali in tale ambito non ha conferme scientifiche in grado di attestarne la validità sia alla tipologia delle affezioni, allo stato incurabili (intesa l'incurabilità come impossibilità di una regressione o di una stasi della patologia). La natura sperimentale della terapia rendeva così palesemente aleatoria ogni prospettiva di guarigione, mentre anche il più lieve miglioramento avrebbe rappresentato per i pazienti ed i loro famigliari un successo insperato. Su queste premesse il Tribunale ritiene come nella fattispede non vi sia stata alcuna immutazione del vero, né sllenzio né, tantomeno, la menzogna su vari passaggi della proposta tecnica sperimentale. In particolare, si afferma che "... quanto prospettato dagli indagati non era fittizio perché realmente il materiale acquisito era inviato al centro di trattamento delle cellule, realmente il materiale e(ra) stato trattato, realmente il prodotto ultimo e(ra) stato somministrato". Del resto sempre per il Tribunale - "... proprio l'ambito di operatività degli indagati e delle parti offese in un settore caratterizzato dalla netta contrapposizione con le istituzioni sanitarie ... e la circostanza che in taluni casi si era reso necessario chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria nella prosecuzione delle teraple intraprese ..., escludevano a priori che la validazione del metodo a livello medico/scientifico, ovvero a livello normativo, fosse una condizione di accettazione da parte degli interessati di quelle proposte sperimentali ...". E, per "... non solo difetta quanto riguarda la posizione della V obiettivamente il requisito dell'immutazione del vero ... (ma) difetta anche in aggiunta un atteggiamento psicologico di adesione ad una finta struttura operativa nel campo medico e di una finta terapia da lei stessa proposta e reclamizzata. Peraltro, l'assenza di ogni conoscenza di carattere medico in capo alla ricorrente, che svolge tutt'altra attività lavorativa (segretaria d'albergo), imporrebbe la presenza di corposi elementi indiziari volti ad attestare sia la preventiva conoscenza dello schermo truffaldino, sia la scelta di partecipazione al progetto avendo consapevolezza della sua fittizietà ...". Da qui le conclusioni del Tribunale secondo cui "l'insussistenza di tutti i reati-fine comporta l'insussistenza del contestato delitto associativo" così come neppure può ritenersi sussistente quel sodalizio criminoso in relazione alla contestazione dei delitto ex art. 443 o 445 cod. pen.: in particolare, "ignorandosi per i campioni sequestrati e analizzati se fossero o meno destinati alla somministrazione, neppure può raggiungersi una conclusione apprezzabile, e in termini di gravità indiziaria, quanto alla loro difformità dai parametri scientifici, e quindi quanto alla loro imperfezione, da cui l'impossibilità di affermare che la realizzazione di preparati imperfetti e perciò pericolosi era elemento strutturale dell'associazione".

2.2. Ma non solo. A corredo della motivazione, il Tribunale, evidenziava – per sole ragioni di completezza – come anche a voler ritenere, alla stregua della conversazione riprodotta in sintesi dalla polizia giudiziaria che le fiale sequestrate erano il prodotto finale destinato ai pazienti, si trattava di un elemento indiziario semplice che non consentiva di ipotizzare la costituzione di un gruppo delinquenziale costituito con il proposito di somministrare farmaci pericolosi per la salute pubblica: peraltro, "... in quella conversazione gli interlocutori si interrogano sulla necessità di una previa verifica di

per accertare l'innocuità laboratorio delle fiale in possesso di G del preparato e la conformità a quanto rappresentato dal centro svizzero, e un simile colloquio, ad avviso del Collegio, allontana dall'Ipotesi di un previo programma delittuoso di commercializzazione di farmaci imperfetti e perciò pericolosi per la salute pubblica in quanto una tale manifestata esigenza esclude una consapevolezza di partecipare a un sodalizio avente la detta finalità illecita. Infine, dalla lettura del capo d'incolpazione del delitto ex art. 416 cod. pen., risultava che il sodalizio criminoso era costruito in relazione ai reatifine di truffa, dal momento che il profitto ingiusto veniva descritto quale corrispettivo di asserite terapie innovative attuate fuori dai richiesti requisiti e della sperimentazione scientifica e senza garanzia di efficacia, sicurezza e qualità, cioè negli stessi termini fattuali di cui alle condotte dei delitti di truffa, di talchè pareva anche assente un'incolpazione in termini di associazione a delinquere finalizzata alla somministrazione di farmaci pericolosi, essendo ipotizzato il delitto ex art. 416 cod. pen. in relazione al soli delitti di truffa aggravata.

- 3. Avverso detta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia propone ricorso per cassazione lamentando:
- -erronea applicazione di legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria con riferimento ai delitti di truffa aggravata (primo motivo); -erronea applicazione di legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria con riferimento ai reati fine di cui all'art. 443 cod. pen. (secondo motivo);
- -erronea applicazione di legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria con riferimento ai reati fine di cui all'art. 445 cod. pen. (terzo motivo);
- -erronea applicazione di legge penale, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria con riferimento al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. (quarto motivo).
- 3.1. In relazione al primo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che ha omesso di considerare come la condotta dell'agente che rappresenti falsamente l'idoneità di una terapia a produrre *chances* di

guarigione o miglioramento in relazione ad una determinata patologia inducendo in errore la persona offesa con artifizi e raggiri, procurandosi un profitto con altrui danno, vale ad integrare il delitto di truffa secondo i consolidati principi giurisprudenziali. Il Tribunale, inoltre, aveva omesso di considerare come il consenso dei pazienti e dei loro congiunti all'inizio e alla prosecuzione delle terapie fosse collegato a promesse miracolistiche relative agli effetti positivi che tali somministrazioni avrebbero procurato, unite a larvate minacce di quanto di sgradevole o pericoloso sarebbe potuto accadere in caso di sospensione della nuova terapia ovvero di ricorso alle terapie tradizionali. Del pari, il Tribunale aveva omesso di considerare la falsa rappresentazione da parte degli indagati della qualifica di medico rivestita da P , responsabile della società svizzera che K provvedeva a produrre gli asseriti farmaci e che in più occasioni aveva incontrato le persone offese offrendo tra l'altro spiegazioni sulla terapia, omettendo altresì di spiegare perché debba essere disattesa l'argomentazione articolata dal giudice di prime cure, secondo cui la falsa rappresentazione della provenienza degli asseriti farmaci da parte di un soggetto competente in quanto dotato di titoli nel campo della medicina fosse idonea ad esercitare una valenza persuasiva circa la (in realtà insussistente) utilità per i malati di sottoporsi alle terapie da questi proposte (induzione in errore). Dei tutto illogica appariva poi la motivazione nella parte in cui proponeva l'artificiosa distinzione tra "prospettazione delle tappe del percorso terapeutico" e "prospettazione del risultato finale", finendo con il ritenere che l'inefficacia delle terapie presentate dagli indagati come utili per la cura non costituisse profilo degno di approfondimento ai fini della valutazione della sussistenza del requisito degli artifizi e raggiri, tanto più in presenza di versamenti di somme anche ingenti versate dal pazienti al fine di acquistare gli asseriti farmaci che, in almeno un'occasione (A) erano stati somministrati con una soluzione fisiologica non medicinale (placebo). Inoitre, il Tribunale aveva omesso di motivare la conclusione secondo la quale sarebbe stato impossibile concludere che le fiale di liquido sequestrate all'indagato G fossero Il prodotto "finito" e destinato G. alla somministrazione. Anche in punto esclusione del dolo di truffa in capo alla V appare decisione fondata su erronea interpretazione

della legge penale, non avendo il Tribunale considerato che, la totale ignoranza circa la natura del prodotto commercializzato e somministrato da parte dell'agente, nel momento in cui rende evidente l'accettazione dell'inganno in cui le persone offese vengono fatte incorrere all'atto di spacciare come utili ed efficaci prodotti di incerta origine e di sconosciuta efficacia, diventa dato ampiamente sufficiente a dimostrare la ricorrenza dell'elemento psicologico dei reato di truffa.

La motivazione – costruita sulle posizioni del concorrenti V - appare altresì da un lato illogica qualora si pretenda di riferirla alla posizione del C (rectius, di S. Μ possesso della qualifica ed esercitante l'attività di medico-chirurgo e, dall'altro, frutto di un'erronea applicazione della legge penale, nella misura in cui pretende di escludere il dolo sulla base della valutazione dei motivi che avrebbero animato la condotta degli indagati: ebbene, risulta evidente che, alla luce della consolidata distinzione dottrinaria e giurisprudenziale fra dolo e motivi, anche le migliori intenzioni filantropiche dell'agente che abbia in progetto di reimpiegare i profitti del reato di truffa a fini di ricerca scientifica non varrebbero ad escludere il dolo a fronte della consapevolezza di Indurre in errore le persone offese con artifizi e raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

3.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come il Tribunale, accertati nella fattispecie tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari all'integrazione dei delitto di cui all'art. 443 cod. pen. (e segnatamente la commercializzazione e la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti in quanto preparati in violazione delle prescrizioni scientifiche e delle norme previste dalla legge per la preparazione e la conservazione dei medicinali, la consapevolezza da parte degli indagati di commercializzare e somministrare farmaci in violazione delle norme volte a dettare la disciplina dei medicinali), non trae da tali premesse le necessarie conseguenza in punto gravità indiziaria in ragione dell'erronea Interpretazione dei requisiti costitutivi della fattispecie, trattata come fattispecie di pericolo concreto e non come, secondo il concorde insegnamento della giurisprudenza di legittimità, fattispecie di pericolo presunto.

3.3. In relazione al terzo motivo, si censura l'ordinanza impugnata

che esclude in modo apodittico l'integrazione dei delitto di cui all'art. 445 cod. pen. per l'astratta configurabilità del delitto di cui all'art. 443 cod. pen., inopinatamente negando la concorrenza dei due delitti riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.

3.4. In relazione al quarto motivo, si censura l'ordinanza impugnata che ha negato la ricorrenza del reato associativo finendo per incorrere sia in violazione di legge che in carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, la conclusione del Tribunale secondo cui l'associazione a delinquere finalizzata alla commercializzazione e somministrazione di farmaci imperfetti e pericolosi non sarebbe stata contestata né posta alla base dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari appare del tutto incomprensibile e costituisce un palese travisamento dei fatto. V'è illogicità, inoltre, anche con riferimento alla valutata esigenza - manifestata dopo quasi un anno dall'inizio della commercializzazione e somministrazione dei farmaci - di accertare la natura dei prodotto pubblicizzati, commercializzati e somministrati: circostanza che dimostra come, in tutto il periodo intermedio, i sodali non avessero contezza alcuna circa la natura e la composizione dei farmaci, ed anzi ne sospettassero la pericolosità, assumendosi il rischio di somministrare farmaci inutili e pericolosi: la commercializzazione e la somministrazione di farmaci non autorizzati e di incerta natura sembra doversi individuare quale fine dell'associazione costituita dagli indagati sulla base delle stesse considerazioni svolte dal Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è fondato.
- 2. Le conclusioni a cui è giunto il Tribunale per il riesame in punto di insussistenza del reato di truffa sono fondate su un percorso argomentativo viziato da illogicità manifeste e contraddizioni che si risolvono in una falsa o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie legale tipica di cui all'art. 640 cod. pen..
- 3. L'errore di fondo che vizia la motivazione consiste in una artificiosa amputazione della condotta induttiva. Il Tribunale argomenta che gli indagati, nell'indurre le persone offese a sottoporsi alle costose terapie da loro praticate, non abbiano posto in essere una condotta

ingannatrice in quanto hanno rappresentato in modo veritiero la metodologia praticata ed effettivamente hanno realizzato i preparati somministrati al pazienti in conformità alle modalità descritte. Quindi dalla constatazione che non vi è stata faisità o inganno rispetto alle modalità di produzione del preparati che venivano somministrati ai pazienti, il Tribunale ne ha dedotto che non vi è stata induzione in errore delle persone offese, non sussistendo, pertanto, il requisito oggettivo degli artifizi o raggiri, indispensabile per integrare la fattispecie legale tipica del reato di truffa.

- 4. Tale ricostruzione è viziata da illogicità manifesta, ictu oculi evidente, perché non spiega per quale motivo i pazienti avrebbero accettato di pagare somme ingenti nell'ordine di migliala o decine di migliala di euro per sottoporsi ad una terapia illegale, perché disconosciuta dalle autorità sanitarie competenti, se non avessero ricevuto assicurazioni di ottenere quanto meno delle chances di guarigione o di miglioramento rispetto alle specifiche patologie da cui erano affetti.
- 5. Che il Tribunale abbia amputato una parte della condotta del ricorrente e degli altri indagati emerge dal fatto che nessuna considerazione è stata svolta in ordine alle numerose intercettazioni di telefonate, richiamate nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in cui il coindagato B , parlando con alcuni pazienti aveva fornito assicurazioni sul buon esito della terapia, né il Tribunale ha preso in considerazione la circostanza che gli Indagati avevano falsamente attribuito a P , responsabile della società svizzera K che provvedeva a produrre gli asseriti farmaci, la qualifica di medico che non aveva, accreditandolo come soggetto competente. Il Tribunale, infatti, ha omesso di spiegare perché mai dovesse essere disattesa l'argomentazione del giudice per le indagini preliminari secondo cui la falsa rappresentazione della provenienza degli asseriti farmaci da parte di un soggetto competente in quanto dotato di titoli nella campo della medicina (raggiro) è idonea ad esercitare una valenza persuasiva circa la (in realtà insussistente) utilità per i malati di sottoporsi alle terapie da questi proposte (induzione in errore).
- 6. Dalle emergenze processuali risulta che la condotta contestata come truffa si articola quanto meno in due fasi, l'una consistente nella rappresentazione delle modalità per produrre i farmaci, rispetto alla

quale è stata fornita alle persone offese un'informazione sostanzialmente veritiera, l'altra nel rappresentare il farmaco prodotto con questa metodica come utile a fornire quanto meno delle chances di guarigione o di miglioramento agli ammalati. Sul punto il Tribunale scivola su una motivazione apparente laddove considera che: <<sia il c.d. metodo stamina che quello oggi in discussione sono stati sempre proposti e sono stati sempre percepiti e conosciuti dai destinatari quali metodologie sperimentali, cioè meri tentativi per verificare l'idoneità di pratiche mediche fondate sull'utilizzo di cellule staminali e similari nella terapia di patologie degenerative e finora sprovviste di cure incisive>>.

7. Il problema è che il ricorso dietro pagamento a questa c.d. metodologia sperimentale non è avvenuto per caso bensì per l'azione induttiva della S e degli altri coindagati con lui associati che hanno approfittato della particolare debolezza psicologica dei familiari di persone affette da patologie particolarmente gravi per suscitare illusorie speranze.

Erronea è, invero, l'argomentazione del Tribunale secondo cui l'Inefficacia delle terapie presentate dagli indagati come utili per la cura delle più diverse malattie non costituisca profilo degno di approfondimento ai fini della valutazione della sussistenza del requisito degli artifizi e raggiri perché "Il profilo dell'efficacia o meno del metodo non trasforma la situazione fattuale (veritiera) per ciò solo artificiale ... e, perciò, truffaldina, atteso che innanzitutto si versava in un contesto in cui nessuna efficacia del risultato poteva essere condizione di adesione al programma ... ed in secondo luogo le patologie erano gravi e senza cure e il metodo sperimentato era e resta sperimentale".

Osserva questo Collegio che è del tutto lliogico ritenere che oggetto dell'accordo contrattuale con i malati possa essere stata la mera sottoposizione dei pazienti ad una serie di procedure mediche, indipendentemente da ogni considerazione circa il risultato che ne sarebbe scaturito. Ciò è illogico, in particolare, in quanto risulta provato sulla base delle sommarle informazioni delle persone offese – e non oggetto di contestazione da parte del Tribunale del riesame – che i pazienti, come si è già evidenziato, abbiano pagato somme ingenti, nell'ordine di migliaia o decine di migliaia di euro, al fine di

acquistare gli asseriti farmaci.

8. Con riferimento al requisito dell'induzione in errore, questa Corte ha preso in considerazione in una vicenda affine (il caso di Scientology), il comportamento di quei soggetti che intervengono sulle persone a disagio, promettendo, per es. "un miglioramento della mente" con una attività di "stimolazione del cervello", il tutto attraverso il ricorso ad "una terapia", somministrando farmaci senza autorizzazione ministeriale e senza effettivo controllo medico, riconoscendo in questi casi la sussistenza dell'elemento oggettivo e rilevando che la particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole l'esecuzione (Sez. 2, Sentenza n. 9520 del 21/05/1992 Ud. (dep. 16/09/1992) Rv. 192506; in senso conforme: Sez. 2, Sentenza n. 10256 del 19/06/2002 Ud. (dep. 05/03/2003) Rv. 223624; Sez. 2, Sentenza n. 1910 del 20/12/2004 Ud. (dep. 21/01/2005) Rv. 230694; Sez. 2, Sentenza n. 1862 del 19/12/2005 Ud. (dep. 18/01/2006) Rv. 233361).

Di conseguenza, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Brescia per nuovo esame, restando assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso del Pubblico Ministero

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Brescia per nuovo esame.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 20.10.2015

Il Consigliere estensore

Dott. Andrea Pellegrino

I/Presidente

Dott. Antonio Esposito

SEC

E' copia conforme all'originale per use d'ufficio

CANCELLIEF

SECONDA SEZIONE PENALE

IL 2 0 NOV. 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

HCANUELIERE Clauda Pignelli

11

